



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque
e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni
ambientali
Staff – Tecnico Amministrativo –
Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006. Istanza in merito ai criteri per l'applicazione della tipologia 4e) di cui all'Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Riscontro vs. nota prot. PG/2021/0318789

Con nota prot.n. 0318789/2021 del 15/06/2021, acquisita con prot. n. 64251/MATTM del 15/06/2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello ambientale in merito ai criteri per l'applicazione della tipologia 4e) denominata "impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume" di cui all'Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006.

Ai fini dell'individuazione degli impianti soggetti obbligatoriamente alla verifica di assoggettabilità a VIA, codesto ufficio ha richiesto alla scrivente di esprimersi sulle interpretazioni fornite ovvero se il "volume" indicato per la definizione della soglia dimensionale debba riferirsi al volume fisicamente occupato dall'impianto o se debba riferirsi alla "capacità produttiva" dell'impianto.

Al fine di fornire una risposta quanto più coerente a quelle che possono essere state le intenzioni del legislatore, è opportuno richiamare l'originario dettame della Direttiva 2014/52/CE nelle parti in cui si prevede che:

- *Art. 4 [...]Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante: a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro. Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).*

Qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III.

Nel succitato allegato III, contenente i criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale, viene, per l'appunto, stabilito, tra l'altro, che "le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare: a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto".

Tenendo presente che la tipologia di opera in esame è riconducibile alla categoria "industria dei prodotti alimentari" di cui all'allegato II della Direttiva, si ritiene condivisibile il dubbio interpretativo espresso da codesta Regione circa il riferimento al "volume" in termini di

ID Utente: 7226

ID Documento: CreSS_05-Set_03-7226_2021-0073

Data stesura: 18/10/2021



Resp.Set: Bilanzone C.

Ufficio: CreSS_05-Set_03

Data: 19/10/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

“capacità produttiva”, essendo questa il parametro maggiormente significativo, ai fini della valutazione dei potenziali impatti significativi e negativi, per l’attività industriale di che trattasi.

Tuttavia, se così fosse, susciterebbero perplessità le seguenti considerazioni:

- a) per altre tipologie di opere dell’allegato IV, il “fattore di produzione”, espresso come “capacità”, “capacità produttiva”, “capacità di trattamento”, inteso come parametro caratterizzante la tipologia progettuale, è chiaramente indicato (es. tipologie di opera di cui al punto 3b), 3c), 3d), 3m), 3n), 3o), 4a), 4b), 5a), 5b), 5c) e 5d), 7r, 7s, 7t, 7u);
- b) per alcune tipologie di opera della stessa categoria “industria dei prodotti alimentari” non è sufficiente esprimere la capacità produttiva come “peso/intervallo di tempo”, ma viene fatta un’ulteriore specifica rispetto alla base temporale di riferimento (es. tipologie di opere di cui al punto 4a) e 4b));
- c) in aggiunta a quanto rappresentato al punto b), l’assenza di un’espressa unità di riferimento temporale a cui rapportare il “volume” prodotto dalla tipologia di attività industriale in esame al fine di ricondurlo “dimensionalmente” alla “capacità produttiva”, imporrebbe un intervento “interpretativo”, che non può essere ammesso dalla norma in quanto sarebbe intriso inevitabilmente - benchè guidato auspicabilmente da criteri quanto più oggettivi possibili e quanto più ispirati all’esperienza comune - di un carattere di discrezionalità e di arbitrarietà (es. scelta di base mensile, anziché semestrale o annuale);

Considerato anche che la definizione di “capacità produttiva” è strettamente funzionale alla tipologia di prodotto specifica, si può concludere che la scelta del legislatore probabilmente è stata quella, per questa tipologia di intervento, di fare riferimento ad un parametro dimensionale del sito produttivo anche se non strettamente rappresentativo della tipologia progettuale.

Per tutto quanto sopra rappresentato si ritiene che, nel caso in esame, l’interpretazione normativa non possa prescindere da quella letterale e che, pertanto, l’espressione “che superino 50.000 m³ di volume” non possa che riferirsi, nelle intenzioni del legislatore, al soggetto “impianti” e, specificatamente, al volume dell’edificio dedicato all’attività produttiva assunto come dimensione caratteristica dell’impianto stesso.

Il Dirigente

Dott. Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)